

**APPENDICE AL REGOLAMENTO**  
**DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**  
**NORME DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI**



**INDICE:**

Art.1 PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 2 MEZZI FINANZIARI .....	2
Art.3 CRITERI DI FORMAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI SPESA.....	3
Art.4 RENDICONTO DELLE SPESE .....	4
Art.5 PAGAMENTO DELLE SPESE.....	4
Art. 6 RIMBORSI SPESE.....	5
Art.7 SERVIZIO DI CASSA INTERNO .....	5
Art.8 DIARIE E COMPENSI .....	6
Art.9 CONTROLLO SULLA GESTIONE .....	6
Art.10 RESPONSABILITA' .....	6

**APPENDICE AL REGOLAMENTO**  
**DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**  
**NORME DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE**  
**DELLE STRUTTURE TERRITORIALI**



---

## ART.1 PRINCIPI GENERALI

---

1. La gestione delle strutture territoriali della Federazione è disciplinata dal presente Regolamento e dalle relative norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale delibera all'interno del bilancio di previsione l'assegnazione dei fondi da destinare alle Strutture Territoriali.  
Ciascun Comitato e Delegazione Regionale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno presenterà il **Piano annuale di spesa** (allegato 1) per l'anno successivo, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio Federale.  
Il Consiglio Federale approverà, salvo verifica, il **Piano annuale di spesa** proposto, specificando e motivando eventuali modifiche entro l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Presidente e il Delegato Regionale sono responsabili delle spese sostenute con i fondi assegnati dal Consiglio Federale e del Conto Corrente assegnato.
4. L'esercizio finanziario delle strutture territoriali della FICK ha durata un anno e coincide con l'anno solare (inizia il 01 gennaio ed ha termine il 31 dicembre dello stesso anno).
5. I Comitati/Delegazioni Regionali operano su un conto corrente bancario, che funziona come conto gestione a valere sui trasferimenti disposti dalla Federazione, che è acceso dal Presidente Federale presso l'Istituto di Credito convenzionato con la Federazione.
6. Su tale conto il Presidente Federale concede al Presidente del C.R./Delegato Regionale ed al Segretario Generale la procura ad operare.

---

## ART. 2 MEZZI FINANZIARI

---

1. Annualmente il Consiglio Federale delibera i criteri per l'attribuzione dei fondi ai Comitati/Delegazioni Regionali.
2. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, la Segreteria Federale erogherà ai Comitati/Delegazioni Regionali il 50% dell'ammontare del fondo deliberato.  
Il saldo del fondo verrà versato entro il 30 settembre di ogni anno, previa ricezione della corretta documentazione cartacea delle spese dei periodi precedenti e dopo aver sottoposto la stessa a verifica della regolarità contabile.
3. Le Strutture Territoriali provvedono all'espletamento della loro attività con i fondi di cui sopra.
4. Le disponibilità dei Comitati/Delegazioni Regionali possono essere integrate con ulteriori entrate derivanti da:
  - tasse gare, diritti di segreteria e proventi da organizzazione corsi;
  - contributi di Enti Pubblici, Statali e Locali;

**APPENDICE AL REGOLAMENTO**  
**DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**  
**NORME DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE**  
**DELLE STRUTTURE TERRITORIALI**



- ricavi derivanti da manifestazioni sportive organizzate nel territorio di competenza;
  - proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
5. Le risorse disponibili devono essere utilizzate nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
6. I contratti di sponsorizzazione, autorizzati preventivamente dal Consiglio Federale, devono essere sottoscritti dal Presidente della Federazione.

**ART.3 CRITERI DI FORMAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI SPESA**

---

1. I Comitati/Delegazioni Regionali devono predisporre piani annuali di spesa entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio in esame.  
Tale piano annuale sarà nel corso della stagione modificabile, in base alle esigenze del Comitato / Delegazione Regionale, previa delibera del Consiglio Regionale ratificata dal Consiglio Federale. Le modifiche potranno essere apportate entro il 30 settembre dell'anno corrente.
2. Superato il termine del 31 ottobre per l'invio del piano annuale di spesa, il Consiglio Federale ratificherà la mancata assegnazione del fondo per l'anno successivo.
3. I programmi di spesa dovranno essere proposti al Consiglio Federale secondo la presente destinazione:
- a. Le spese previste per l'attività sportiva non possono essere inferiori al **60%** e non possono essere superiori al **70%** dei costi totali.
  - b. Le spese previste per l'attività di funzionamento non possono essere inferiori al **15%** e non possono essere superiori al **20%** dei costi totali.
  - c. Le spese previste per l'acquisto di materiale inventariabile non possono essere inferiori al **15%** e non possono essere superiori al **20%** dei costi totali.

(Per la natura dei costi vedere **l'allegato 1** - Piano annuale di spesa).

La suddetta ripartizione dei fondi da parte dei Comitati / Delegazioni Regionali è limitato ai fondi assegnati dal Consiglio Federale.

Gli altri fondi (contributi statali, sponsorizzazioni, corsi di formazione territoriale) potranno essere destinati dai Comitati/Delegazioni Regionali secondo le esigenze degli stessi senza vincoli di destinazione.

4. Il Piano annuale di spesa potrà trovare esecuzione solamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

**APPENDICE AL REGOLAMENTO**  
**DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**  
**NORME DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE**  
**DELLE STRUTTURE TERRITORIALI**



---

## ART.4 RENDICONTO DELLE SPESE

---

1. Ogni tre mesi i Comitati/Delegazioni Regionali predispone un rendiconto per piani di spesa.
2. Il **rendiconto trimestrale** deve essere trasmesso entro il:
  - 30 aprile per il trimestre gennaio/marzo;
  - 31 luglio per il trimestre aprile/giugno
  - 31 ottobre per il trimestre luglio/settembre
  - 31 gennaio per il trimestre ottobre/dicembre dell'anno precedente.Detti rendiconti sono ammessi a discarico dopo che ne sia stata verificata la regolarità contabile.
3. Tutti i documenti e gli allegati devono essere trasmessi in copia originale, timbrati e firmati in ciascuna pagina dal Presidente del C.R./Delegato Regionale e dovrà essere accompagnata dalla copia dell'estratto del c/c regionale debitamente firmato.
4. Il saldo attivo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere versato sul conto corrente della Federazione; Nel caso in cui il saldo attivo non venisse versato entro tale termine verrà considerato come acconto sui fondi deliberati dal Consiglio Federale per l'anno successivo.  
L'eventuale saldo attivo al 31 dicembre di ciascun anno, derivante dai fondi propri del Comitato/Delegazione Regionale, potrà invece rimanere a disposizione del Comitato/Delegazione Regionale sul conto corrente regionale e non verrà considerato come acconto per l'anno successivo.
5. I Presidenti/Delegati Regionali sono personalmente responsabili, secondo le norme del Presente Regolamento, dell'utilizzazione dei fondi costituenti la dotazione finanziaria degli Organi cui sono preposti.
6. I Presidenti/Delegati regionali sono responsabili dei beni mobili in uso presso le strutture territoriali e devono ogni anno inviare alla Segreteria Federale l'inventario dei beni debitamente aggiornato e chiuso al termine dello stesso esercizio.

---

## ART.5 PAGAMENTO DELLE SPESE

---

1. La liquidazione della spesa da parte dei Comitati/Delegazioni Regionali deve avvenire attraverso:
  - a. bonifico bancario;
  - b. carta di credito / bancomat del conto regionale federale.



**APPENDICE AL REGOLAMENTO**  
**DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**  
**NORME DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE**  
**DELLE STRUTTURE TERRITORIALI**

2. Il pagamento può essere effettuato per contante, tramite cassa interna per le piccole spese, nel caso in cui l'importo del pagamento non superi la somma di **euro 300,00**.
3. Per ogni spesa che comporta l'emissione della fattura dovrà essere seguita la procedura sugli acquisti prevista dagli uffici federali (invio dei preventivi di spesa, rilascio del codice CIG etc.) e la fattura dovrà essere inviata dal fornitore in formato elettronico verso PA (xml) attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate.
4. **Non è consentito** alcun pagamento di fatture non trasmesse in formato elettronico.
5. E' discrezione del Presidente del C.R./Delegato Regionale assegnare alla Segreteria Federale i pagamenti del Comitato/Delegazione Regionale.  
Per quanto sopra si rende necessario inviare all'ufficio amministrativo i giustificativi di spesa in originale, la causale e la delibera del Consiglio Regionale.

---

#### ART. 6 RIMBORSI SPESE

---

1. I rimborsi spese devono essere disciplinati in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Federale con delibera n. 43 del 26-27 gennaio 2018 (Disciplinare trasferte).
2. E' fatto divieto di corrispondere diarie/gettoni di presenza ai componenti degli organi statutari ed agli ufficiali di gara.

---

#### ART.7 SERVIZIO DI CASSA INTERNO

---

1. I Comitati/Delegazioni Regionali possono istituire un servizio interno di cassa per far fronte a piccole ed immediate spese di riparazione e manutenzione di mobili e locali, di spese postali e di rappresentanza.  
Ciascuna spesa non potrà eccedere l'importo lordo di **Euro 300,00**.
2. La dotazione del fondo cassa non potrà eccedere **Euro 1.000,00** ed è reintegrabile previa rendicontazione.
3. Il cassiere è il Presidente del C.R./Delegato Regionale.
4. Il cassiere è tenuto alla cronologica registrazione delle spese su di un apposito registro di prima nota cassa.
5. La documentazione delle spese dovrà essere conservata agli atti dal cassiere.
6. Per spese che non eccedano **Euro 300,00** lo scontrino fiscale è documentazione giustificativa dalla spesa purché vi appaia la natura della spesa stessa.
7. Entro e non oltre il 21 dicembre di ogni anno il cassiere deve procedere alla rendicontazione finale ed al versamento delle residue disponibilità del fondo di cassa sul conto corrente bancario.

**APPENDICE AL REGOLAMENTO**  
**DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**  
**NORME DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE**  
**DELLE STRUTTURE TERRITORIALI**



---

**ART.8 DIARIE E COMPENSI**

---

I pagamenti di diarie/compensi/rimborsi forfait rientranti nell'art. 67 lettera m) del T.U.I.R., rientranti nella categoria di collaborazione sportiva dilettantistica devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Federale.

E' necessario far compilare al percipiente, prima dell'erogazione, il modello di autocertificazione per redditi da collaborazioni sportive dilettantistiche fornito dalla Segreteria Federale datato al momento dell'erogazione.

Inoltre qualora la Struttura Territoriale effettui un pagamento che produca il superamento del tetto massimo previsto dalla legge pari ad 10.000 euro (dall'art. 67 lett. m) del DPR 917/86), dovrà inviare tempestivamente, e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo al pagamento, comunicazione alla Segreteria Federale specificando la data del pagamento ai fini del versamento della ritenuta d'acconto da parte degli uffici centrali.

E' vietato effettuare un pagamento ad un soggetto sottoposto ritenuta d'acconto (fatture di professionisti, contratti di prestazione occasionale).

---

**ART.9 CONTROLLO SULLA GESTIONE**

---

La Federazione può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

A tal fine ha diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni.

Di ogni riunione, verifica e ispezione è redatto apposito verbale.

---

**ART.10 RESPONSABILITA'**

---

Il Presidente del C.R./Delegato Regionale vigila sulla realizzazione dei piani di spesa e risponde dell'efficace gestione economica e finanziaria del Comitato/Delegazione Regionale ed è responsabile delle somme affidate e della coerenza del loro utilizzo ai piani annuali di spesa.